

Accordo sindacale

Addì 19 dicembre 2006, presso la sede di Confindustria Pesaro Urbino

tra

- Confindustria Pesaro Urbino - Collegio dei Costruttori -

e

- FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

si conviene e si stipula l'accordo sindacale relativo al rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro delle Imprese Edili ed affini, integrativo del CCNL 20 maggio 2004.

Art. 4

Elemento economico territoriale

A conclusione del negoziato relativo all'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) secondo le previsioni dell'accordo 23/3/2006, le parti approvano l'allegata tabella in sostituzione di quella riportata all'art. 4 del precedente integrativo indicante, dalle rispettive decorrenze (1° dicembre 2006 e 1° settembre 2007), gli importi – mensili ed orari - dell'E.E.T. nonché della indennità territoriale di settore (I.T.S.) per gli operai e del premio di produzione (P.P.) per gli impiegati.

Detti importi comportano a regime un aumento dell'E.E.T. pari al 7% dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi per gli impiegati in vigore al 1° marzo 2006, nonché il trasferimento del 100% della misura dell'E.E.T. attualmente vigente, nell'I.T.S. degli operai e nel P.P. degli impiegati.

Art. 10

Trasferta

Ferma restando la disciplina di cui all'art.21 del cc.n.l. 20/5/2004, qui richiamato, ad integrazione di quanto stabilito dallo stesso, l'indennità di trasferta è corrisposta alle condizioni e con i criteri qui di seguito indicati.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine del Comune del cantiere di assunzione, ha diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una diaria, intendendosi per tale un compenso giornaliero forfetario per le spese di vitto ex d.lgs.

n.314/97, pari a:

- | | |
|---------------------|------|
| - fino a 10 Km. | 10% |
| - da 10,01 a 20 Km. | 15% |
| - da 20,01 a 30 Km. | 20% |
| - oltre 30 Km. | 25%. |

Le diarie sono da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art.24 del c.c.n.l. 20/5/2004.

Resta salvo quanto previsto dall'art.21, commi 5°, 6° e 7° del c.c.n.l. 20/5/2004.
Il passaggio del lavoratore da un cantiere all'altro di una stessa impresa non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11
Malattia ed infortunio

A decorrere dal 1° dicembre 2006, fermi restando i criteri di calcolo previsti dall'art. 27 del CCNL vigente, indipendentemente dalla durata della malattia, il coefficiente da utilizzare per la determinazione del trattamento economico da inserire in busta paga per i primi tre giorni di assenza dal lavoro è pari a 1,0495; il coefficiente da utilizzare per la richiesta di rimborso alla Cassa Edile di quanto anticipato in busta paga è pari a 1,000.

Art. 15
Mensa

Alle decorrenze sotto indicate, l'indennità sostitutiva di mensa sarà pari a:

1° dicembre 2006	€5,29
1° luglio 2007	€5,79
1° gennaio 2008	€6,29
1° luglio 2008	€6,79
1° gennaio 2009	€7,29

Art. 18
Cassa Edile
Prestazioni extra contrattuali

Le parti sono impegnate, per il tramite dei propri rappresentanti nel Comitato di Gestione dell'Ente, ad esaminare alcune prestazioni extra contrattuali erogate dalla Cassa Edile con particolare riferimento al contributo una tantum per il riavvicinamento in provincia del coniuge e dei figli e di quanto connesso al Fondo di Solidarietà.

Contributi Cassa Edile

Tenuto conto dell'andamento del bilancio della Cassa Edile e delle riserve finanziarie presenti, le parti convengono di apportare le seguenti modifiche alla contribuzione da versare alla Cassa Edile stessa:

- APE ordinaria: a decorrere dal 1° dicembre 2006, la contribuzione APE, attualmente pari al 3,74%, viene ridotta al 3,24%;
- Mutualizzazione oneri PREVEDI: a decorrere dal 1° dicembre, il versamento dell'apposito contributo, attualmente pari allo 0,20%, viene sospeso. Peraltro, alla luce delle novità legislative in corso di approvazione riguardanti la previdenza integrativa, le parti si riservano di incontrarsi entro i prossimi 12 mesi per una valutazione delle eventuali mutate necessità di contribuzione;
- APE straordinaria: la prestazione una tantum per APE straordinaria viene prorogata per la durata del presente contratto integrativo e comunque compatibilmente con le risorse finanziarie necessarie per la prestazione già abrogata a livello nazionale.

Art. 22
Ambiente di lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni

Dichiarazione congiunta

Le parti, visto l'art. 87 del vigente c.c.n.l. dichiarano la propria disponibilità ad effettuare un nuovo incontro entro il 1° semestre del 2008 al fine di esaminare le problematiche inerenti l'istituzione a livello territoriale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla luce dell'attività svolta dal C P T, nonché dalle esperienze maturate presso altre realtà territoriali dove detto delegato sia già stato designato.

Art. 27
Decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica per tutto il territorio della provincia di Pesaro Urbino a decorrere dal 1° dicembre 2006.
Per quanto riguarda la validità le parti fanno rinvio alle determinazioni che saranno assunte a livello nazionale in ordine alla contrattazione di 2° livello per gli accordi locali.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata a/r, almeno tre mesi prima della scadenza, come sopra fissata, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.

Dichiarazione congiunta

Tenuto conto della mobilità delle imprese nell'ambito delle Marche, le parti valuteranno, nel rispetto delle reciproche competenze, l'opportunità di pervenire a livello regionale a contratti integrativi nei quali gli aspetti retributivi e contributivi siano armonizzati nelle singole province.
A tale scopo, nell'arco di validità del presente contratto, saranno istituiti tavoli di approfondimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Confindustria Pesaro Urbino
Collegio Costruttori

FILLEA-CGIL - FILCA-CISL - FENEAL-UIL

Dichiarazione congiunta

E' noto che le imprese edili sono caratterizzate da una forte presenza di lavoratori stranieri, spesso carenti di specifica preparazione professionale e di adeguata cultura in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché privi di adeguato livello di conoscenza della lingua italiana e, in particolare, della terminologia di cantiere.

Le imprese sono quindi chiamate ad un notevole sforzo di realizzare efficaci iniziative di informazione e formazione di detti lavoratori in quanto si trovano a dover superare notevoli ostacoli culturali e linguistici, con conseguente aggravio di oneri.

Sulla base di tali considerazioni, le Rappresentanze Datoriali si sentono impegnate all'apertura di un tavolo di confronto con la Regione Marche affinché la stessa deliberi la destinazione di apposite risorse per sostenere le iniziative tese ad affrontare le problematiche legate alla presenza di lavoratori stranieri.

Le Organizzazioni Sindacali forniranno il loro sostegno a quelle richieste che potranno tradursi in benefici per le imprese e per gli stessi lavoratori immigrati e che coinvolgano gli Enti Paritetici previsti per il settore dal C.C.N.L.

TABELLA RETRIBUTIVA

		LIV.	QUAL.	CAT.		
DICEMBRE 2006					SETTEMBRE 2007	
P.P					P.P	
I.T.S	E.E.T.				I.T.S	E.E.T.
236,74	105,72	7°	Q. IMP.	1^a S	306,54	83,80
218,40	95,14	6°	IMP.	1^a	281,22	75,42
180,83	79,29	5°	IMP.	2^a	233,18	62,85
167,37	74,00	4°	IMP.	3^a	216,23	58,66
0,97	0,43	4°	OP.	IV	1,25	0,34
151,77	68,71	3°	IMP.	3^a	197,14	54,47
0,88	0,39	3°	OP.	SPEC.	1,14	0,31
138,59	61,85	2°	IMP.	4^a	179,42	49,02
0,81	0,36	2°	OP.	QUAL.	1,04	0,28
122,30	52,86	1°	IMP.	4^a	157,20	41,90
0,71	0,30	1°	OP.	COM.	0,91	0,24